

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO VI · GLI SCERIFFI DELL'IA

Lunedì 10 agosto 2026

*«Una legge senza sceriffo è un consiglio.
Dal 23 ottobre, in Italia, gli sceriffi hanno un nome.»*

*D.Lgs. 179/2026: chi vigila, chi sanziona, quanto si paga.
E il segreto che protegge gli algoritmi.*

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

L'8 ottobre 2026 la Gazzetta Ufficiale (n. 234) ha pubblicato il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179: il decreto che dice, in Italia, chi controlla l'intelligenza artificiale e chi applica le multe. In questo numero: la mappa delle autorità (AgID, ACN, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, Garante), la tabella delle sanzioni, il segreto industriale sui dati di addestramento che si scontra con l'obbligo di esibire le prove, e due cose che il decreto non fa o che non siamo riusciti a verificare.

IL DECRETO CHE MANCAVA

Dopo il reato, lo sceriffo: il secondo decreto attuativo 1

LE MULTE

Quanto si paga: gli importi del decreto 2

IL SEGRETO

L'algoritmo ha un segreto. Il giudice può chiederlo? 3

IL NON DETTO

Due cose che il decreto non dice (o che non abbiamo trovato) 4

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Tre domande da fare al cliente prima del 23 ottobre 5

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti 6

IL DECRETO CHE MANCAVA

Dopo il reato, lo sceriffo: il secondo decreto attuativo

Nel numero V abbiamo raccontato il D.Lgs. 160/2026, quello sul reato dell'IA. Il Governo ha tenuto in serbo il secondo pezzo fino all'ultimo: il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026. Attua, come il primo, la delega dell'art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, che scadeva il 10 ottobre: il Consiglio dei ministri lo aveva approvato in via definitiva il 4 agosto, lo stesso giorno del decreto 160.

Una nota di cronaca che vale un avvertimento: su un sito specializzato il file di questo decreto circola con la dicitura «n. 178». È un errore di titolazione: il testo è l'intera Gazzetta Ufficiale n. 234, e il decreto sull'IA è il **n. 179** (il 178 riguarda un'altra materia). Citate sempre il numero giusto.

Il decreto non ha una clausola speciale sull'entrata in vigore: si applica il termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione, quindi **23 ottobre 2026**. È un calcolo, confermato da stampa specializzata, non una formula del testo.

Chi	Che cosa fa, secondo il decreto
AgID	Autorità di notifica (art. 20): accredita e sorveglia gli organismi che valutano la conformità; sanziona per le violazioni di sua competenza
ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale)	Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico
Banca d'Italia, CONSOB, IVASS	Competenze settoriali per banche, mercati finanziari e assicurazioni
Garante per la protezione dei dati personali	Competenze sui sistemi che incidono sui dati personali

**LE MULTE**

Quanto si paga: gli importi del decreto

Il Capo delle sanzioni (artt. 19-25) è il cuore del decreto. Gli importi massimi ricalcano quelli dell'art. 99 dell'AI Act.

Violazione	Sanzione massima	Articolo
Pratiche vietate dall'art. 5 dell'AI Act	35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo	art. 23
Obblighi del Regolamento, tra cui l'art. 50 (trasparenza)	15 milioni di euro o 3% del fatturato	art. 23
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti	7,5 milioni di euro o 1% del fatturato	art. 23
Violazioni di scarsa offensività	Misure non pecuniarie (ammonimenti e simili)	art. 22

Un ragionamento nostro, dichiarato come tale: una sanzione presuppone un obbligo applicabile. I divieti dell'art. 5 valgono dal 2 febbraio 2025; le regole sui modelli di IA per finalità generali dal 2 agosto 2025; gli obblighi dell'alto rischio, dopo l'Omnibus, solo dal 2 dicembre 2027 e dal 2 agosto 2028. Dove l'obbligo non si applica ancora, non c'è nulla da multare.



IL SEGRETO

L'algoritmo ha un segreto. Il giudice può chiederlo?

Il decreto contiene due norme che sembrano tirare in direzioni opposte, e che i vostri clienti fornitori di IA dovrebbero leggere insieme.

Da una parte, l'art. 52. Modifica l'art. 98 del Codice della proprietà industriale: i dati, gli algoritmi e i metodi matematici usati per l'addestramento dei sistemi di IA sono tutelabili come informazioni aziendali riservate. Il segreto industriale arriva, in modo esplicito, fino al cuore del sistema.

Dall'altra, l'art. 17 del D.Lgs. 160/2026. A istanza di chi allega il danno, il giudice ordina l'esibizione di registri, documentazione dei rischi, documentazione tecnica e parametri della supervisione umana. Il limite è l'esibizione necessaria e proporzionata, con la tutela dei segreti commerciali richiamata dal Codice della proprietà industriale (art. 121-ter). Se la parte non esibisce senza giustificato motivo, il giudice ritiene ammessi i fatti allegati.

Il conflitto è già scritto, e lo risolverà il giudice caso per caso: più il segreto è protetto, più chi lo oppone deve motivare perché la protezione supera la necessità della prova. Per il fornitore, preparare in anticipo una mappa di ciò che è segreto e perché; per il danneggiato, domandare solo ciò che serve al nesso tra output e danno. L'ordine di esibizione generico è un invito al rifiuto.

Il decreto, all'art. 53, attribuisce inoltre alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza in materia, e all'art. 30 prevede spazi di sperimentazione normativa da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**IL NON DETTO**

Due cose che il decreto non dice (o che non abbiamo trovato)

I contenuti illeciti restano senza freno. La delega (art. 24, comma 5, lett. a) prevedeva strumenti cautelari per inibire la diffusione e rimuovere i contenuti illeciti generati con IA. Nel testo dei due decreti non abbiamo trovato disposizioni su inibitoria e rimozione. Può essere una scelta del Governo o un'attuazione ancora da fare: NON VERIFICATO. Il Garante privacy, il 6 maggio 2026, aveva chiesto proprio il potere di bloccare i collegamenti dall'Italia verso le piattaforme che offrono strumenti per creare falsi dannosi.

L'art. 16 della legge 132. Contiene una delega separata, sempre di dodici mesi, su dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA. Il preambolo del decreto 179 richiama solo l'art. 24. Se la delega dell'art. 16 sia stata esercitata, o scada senza decreto: NON VERIFICATO.

Chi scrive «tutto è stato attuato» scrive troppo presto. Chi scrive «niente è stato attuato» non ha letto la Gazzetta.

**IL NOSTRO PUNTO DI VISTA**

Tre domande da fare al cliente prima del 23 ottobre

- **Chi è il mio sceriffo?** Per una banca o una società finanziaria entrano in gioco Banca d'Italia o CONSOB; per un'assicurazione l'IVASS; per tutti gli altri l'ACN come autorità di vigilanza del mercato. Una scheda di una pagina, per cliente, con l'autorità competente e il referente, è il lavoro più utile che uno studio possa consegnare domani.
- **Che cosa ho di segreto, e l'ho scritto?** Il decreto protegge i dati e gli algoritmi di addestramento come informazioni riservate. Ma la tutela del segreto richiede misure ragionevoli di protezione: se il cliente non le ha messe per iscritto, davanti a un ordine di esibizione avrà poco da opporre.
- **Ho una polizza che copre l'IA?** Con l'azione diretta contro l'assicuratore (art. 20 del D.Lgs. 160) e le sanzioni dell'art. 23, la domanda alla compagnia non è più una cortesia.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Nel 2024 l'Europa ha scritto le regole. Nel 2026 l'Italia ha scritto chi le fa rispettare. Il calendario dell'alto rischio è lontano; lo sceriffo, no: dal 23 ottobre 2026 ha un indirizzo e un'autorità sanzionatoria con importi fino a 35 milioni di euro. Chi usa l'IA sapendo di non essere controllato, da oggi sbaglia il conto. Il segreto industriale protegge gli algoritmi, ma non protegge chi si rifiuta di spiegarli in un'aula.

La legge, senza sceriffo, è un consiglio. Con lo sceriffo, è un conto.
Antonio Salerno

**TRASPARENZA**

Nota metodologica e fonti

Fonte primaria letta: Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 234 dell'8 ottobre 2026 (D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, artt. 19-25, 30, 36-47, 49, 52, 53) e Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 (D.Lgs. 160/2026, art. 17). L'entrata in vigore del 23 ottobre 2026 è un calcolo sul termine ordinario di quindici giorni, confermato da fonti di stampa specializzata. Non abbiamo verificato quale autorità vigili in concreto sull'art. 50 dell'AI Act (trasparenza), né se esistano decreti correttivi dopo il 10 ottobre 2026. La nostra lettura del rapporto tra art. 52 del D.Lgs. 179 e art. 17 del D.Lgs. 160 non ha ancora riscontri in giurisprudenza.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.